



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI

COMITATO REGIONALE PUGLIA

DELEGAZIONE REGIONALE CALCIO A CINQUE

VIA Nicola Pende, 23 - 70124 BARI TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960 - NUMERO VERDE 800 445052
SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713 - SITO INTERNET : www.lnd.it - www.lndpuglia.it
PEC: comitatoregionalepugliand@pec.it
PEC CSAT: appello.pugliand@pec.it
PEC GS: giudice.pugliand@pec.it

Stagione Sportiva 2020/2021

Comunicato Ufficiale N° 28 del 15 Dicembre 2020

FAKE NEWS: IL COMITATO REGIONALE INVITA LE SOCIETÀ A CONSIDERARE ATTENDIBILI SOLO LE NOTIZIE PUBBLICATE SUI COMUNICATI ED I CANALI UFFICIALI DELLA LND PUGLIA

Il Comitato Regionale Puglia della Lega Nazionale Dilettanti invita tutte le Società affiliate a considerare attendibili solo le notizie pubblicate periodicamente sui comunicati ed i canali ufficiali della LND Puglia (*Sito Internet: Indpuglia.it – Pagina Facebook: **LND Puglia***).

Le recenti notizie riguardanti pubblicate da diversi siti internet circa la ripresa dell'attività ufficiale con una modifica del format dei campionati regionali e provinciali della stagione sportiva 2020/2021 risultano assolutamente infondate, e devono essere considerate pertanto delle *fake news*.

Il C.R. Puglia LND sottolinea che il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, riunitosi il 10 dicembre 2020, non si è ancora espresso sulla ripresa dell'attività ufficiale. Allo stato attuale, a seguito del Dpcm emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 dicembre 2020, l'unico piano di ripartenza dell'attività ufficiale risulta essere quello deliberato dal Consiglio Direttivo della LND Puglia e pubblicato sul Comunicato Ufficiale N. 57 del 5 dicembre 2020.

RATEI ISCRIZIONI CAMPIONATI REGIONALI E PROVINCIALI STAGIONE SPORTIVA 2020/2021

Il C.R. Puglia LND ricorda che, per quanto riguarda il saldo delle iscrizioni ai campionati regionali e provinciali della stagione sportiva 2020/2021, in questa fase non è stato richiesto alcun importo alle Società affiliate a causa della sospensione dell'attività ufficiale fino a tutto il 15 gennaio 2021.

Quando il Governo consentirà al calcio dilettantistico e giovanile di riprendere l'attività ufficiale, sarà premura del Comitato Regionale informare tutte le Società affiliate sulle nuove scadenze per ottemperare al saldo delle iscrizioni attraverso i propri canali ufficiali.

DPCM DEL 3 DICEMBRE 2020: ATTIVITÀ UFFICIALE SOSPESA FINO AL 15 GENNAIO 2021

In virtù delle nuove disposizioni per il contenimento del contagio da Covid-19, emanato con il DPCM firmato dal Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nella serata del 3 dicembre 2020, si comunica che le gare dei campionati dilettantistici e giovanili resteranno sospese fino al prossimo 15 gennaio 2021.

Per opportuna conoscenza delle Società affiliate, si allega al presente Comunicato Ufficiale l'ultimo DPCM che ha prorogato le misure restrittive riservate a tutti gli sport da contatto fino alla nuova scadenza.

CONSIGLIO DIRETTIVO: STABILITE LE DATE PER LA RIPRESA DELL'ATTIVITÀ UFFICIALE

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia LND, allineandosi alle disposizioni governative che hanno prorogato la sospensione dell'attività sportiva ufficiale fino al 15 gennaio 2021, ha deliberato all'unanimità le nuove date per la ripresa dell'attività ufficiale su scala regionale.

Le due settimane successive al 15 gennaio 2021 saranno dedicate alla ripresa degli **allenamenti collettivi** delle squadre dilettantistiche e giovanili, al fine di consentire alle Società affiliate di avvicinarsi gradualmente alla ripresa dell'attività ufficiale stabilita per la fine del mese di gennaio 2021 nel rispetto dei protocolli sanitari.

Le gare di recupero dei campionati regionali dilettantistici e giovanili di Calcio a 5 saranno disputate nel week end del 30 e 31 gennaio. Domenica 7 febbraio 2021 partiranno i Campionati Regionali U17 e U19. Nello stesso week end del 6 e 7 febbraio ripartirà tutta l'attività ufficiale degli altri Campionati Regionali di Calcio a 5.

L'annullamento delle manifestazioni nazionali, già disposta dalla Lega Nazionale Dilettanti dopo il Dpcm del 3 novembre 2020, permetterà di liberare spazi utili per agevolare la prosecuzione e il completamento delle diverse competizioni regionali. **Si precisa che le previsioni relative alla ripresa dell'attività ufficiali sono subordinate all'evoluzione della pandemia e alle conseguenti determinazioni del Governo.**

COMUNICAZIONI

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.

1.1 (STRALCIO NOTA DELLA SEGRETERIA FEDERALE DEL 2 DICEMBRE 2020)

Oggetto: Decisione del Tribunale Nazionale Antidoping

Per opportuna informazione e per quanto di competenza, si rende nota la decisione del Tribunale Nazionale Antidoping del CONI - Prima Sezione - assunta, in data 30 novembre 2020, nei confronti del Sig. Salvatore COCOZZA (soggetto non tesserato). Con detta decisione è stata inflitta al Sig. COCOZZA la sanzione della inibizione per anni 10 (dieci) a decorrere dal 30 novembre 2020 e con scadenza al 29 novembre 2030.

1.2 (STRALCIO NOTA DELLA SEGRETERIA FEDERALE DEL 2 DICEMBRE 2020)

Oggetto: Decisione del Tribunale Nazionale Antidoping

Per opportuna informazione e per quanto di competenza, si rende nota la decisione del Tribunale Nazionale Antidoping del CONI - Prima Sezione - assunta, in data 30 novembre 2020, nei confronti del Sig. Luigi LAGALLA (soggetto non tesserato). Con detta decisione è stata inflitta al Sig. LAGALLA la sanzione della inibizione per anni 8 (otto) a decorrere dal 30 novembre 2020 e con scadenza al 29 novembre 2028.

1.3 (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 122/A DEL 2 DICEMBRE 2020)

Oggetto: Convocazione Assemblea Federale Elettiva.

In allegato al presente si pubblica il Comunicato Ufficiale n. 122/A della F.I.G.C inerente all'oggetto.

1.4 (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 128/A DEL 4 DICEMBRE 2020)

Oggetto: modifica del comma 12 ed introduzione del comma 12bis all'art. 94quinquies delle N.O.I.F.;

In allegato al presente si pubblica il Comunicato Ufficiale n. 128/A della F.I.G.C inerente all'oggetto.

1.5 (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 129/A DEL 4 DICEMBRE 2020)

Oggetto: modifica dell'art. 33 del Codice di Giustizia Sportiva con l'introduzione del nuovo comma 6;

In allegato al presente si pubblica il Comunicato Ufficiale n. 128/A della F.I.G.C inerente all'oggetto.

1.6 (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 130/A DEL 4 DICEMBRE 2020)

Oggetto: norme procedurali per le Assemblee della Lega Nazionale Dilettanti.

In allegato al presente si pubblica il Comunicato Ufficiale n. 130/A della F.I.G.C inerente all'oggetto.

2. COMUNICAZIONI L.N.D.

2.1. STRALCIO CIRCOLARE N. 41 DEL 2 DICEMBRE 2020 (CIRCOLARE 36/20 CENTRO STUDI TRIBUTARI LND – DECRETO RISTORI QUATER).

OGGETTO: D.L. N. 157 DEL 30 NOVEMBRE 2020 – “RISTORI – QUATER” –

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 30 novembre 2020, il Decreto Legge n. 157 del 30 novembre 2020 – cd. “Ristori-quater” – recante ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Si riportano, di seguito, prima le norme che più interessano specificamente il settore sportivo, e successivamente quelle che interessano la generalità dei contribuenti.

Art. 10 – Fondo Unico per il sostegno delle Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche

Al fine di fare fronte alle misure di ristoro a fondo perduto destinate alle ASD/SSD poste in essere dal Dipartimento per lo Sport a seguito delle disposizioni contenute nei Decreti Legge nn. 34, 137 e 149 del 2020, è incrementata, per il 2020, la dotazione del **Fondo Unico per il sostegno delle Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche**, istituito ai sensi del D.L. n. 137 del 28 ottobre 2020, di **95 milioni di euro**.

Art. 11 – Disposizioni a favore di lavoratori sportivi

Per il mese di dicembre 2020 è erogata dalla Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 170 milioni di euro, un'indennità di 800,00 euro in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il CONI, il CIP, le FSN, le DSA, gli EPS, riconosciuti dal CONI, e presso le ASD e le SSD di cui all'art. 67, comma 1, lett. m) del TUIR, i quali, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la propria attività. Il predetto emolumento non concorre alla determinazione del reddito e non è riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro.

Si considera reddito da lavoro, che esclude il diritto a percepire l'indennità, il reddito da lavoro autonomo, dipendente e assimilato nonché da pensione.

Ai fini dell'erogazione delle indennità si considerano cessati, a causa dell'emergenza epidemiologica, tutti i rapporti di collaborazione scaduti entro la data del 30 novembre 2020 e non rinnovati.

Le domande degli interessati, con autocertificazione del possesso dei requisiti di cui sopra, sono presentate **entro il 7 dicembre 2020**, tramite la piattaforma informatica, alla S.p.A. Sport e Salute che le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione.

Ai soggetti già beneficiari dell'indennità di cui agli artt. 96 del D.L. n. 18, 98 del D.L. n. 34, 12 del D.L. n. 104 e 17 del D.L. n. 137/2020, per i quali permangono i requisiti, l'indennità di 800,00 euro è erogata dalla S.p.A. Sport e Salute, senza necessità di ulteriori domande, anche per il mese di dicembre 2020.

Disposizioni che interessano la generalità dei contribuenti

Art. 1 – Proroga del termine di versamento del 2° acconto delle imposte sui redditi e IRAP

Per i soggetti esercenti attività di impresa, arti o professioni che hanno la sede legale o operativa in Italia, il termine di versamento della seconda rata di acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP in scadenza il 30 novembre 2020 è prorogato al **10 dicembre 2020**.

Per le imprese e lavoratori autonomi con volumi di ricavi/compensi fino a 50 milioni di euro nel 2019 e che hanno registrato un calo del 33% del fatturato nel primo semestre del 2020 rispetto al primo semestre del 2019, la scadenza per il versamento della 2ª rata degli acconti delle imposte sui redditi e IRAP è prorogata, anziché al 10 dicembre 2020, al **30 aprile 2021**.

Le imprese che operano nei settori economici di cui ai due allegati del Decreto "Ristori-bis" che hanno il domicilio fiscale o sede operativa nelle "zone rosse" e i ristoranti in "zona arancione", possono effettuare il versamento della 2ª rata degli acconti di cui sopra entro il **30 aprile 2021** senza dover procedere ad alcuna verifica circa l'ammontare del fatturato e il calo dello stesso.

Art. 2 – Sospensione dei versamenti tributari e contributivi in scadenza nel mese di dicembre 2020

Sono sospesi **fino al 16 marzo 2021** i termini di versamento delle ritenute alla fonte (artt. 23 e 24 DPR n. 600/1973) e delle relative addizionali, dovute in qualità di sostituti d'imposta, dei contributi previdenziali e assistenziali e dell'IVA in scadenza nel mese di dicembre 2020.

La sospensione opera nei confronti:

- di imprese con fatturato non superiore a 50 milioni di euro nel 2019 e che hanno registrato un calo del fatturato del 33% nel mese di novembre 2020 rispetto al mese di novembre 2019;
- delle attività economiche chiuse a seguito delle restrizioni applicate nelle "zone rosse" (DPCM 3 novembre 2020);
- dei ristoranti in "zone arancioni e rosse";
- dei tour operator, agenzie di viaggio, alberghi operanti nelle "zone rosse".

Il versamento degli importi sospesi va effettuato **entro il 16 marzo 2021** in unica soluzione o in quattro rate mensili di pari importo, senza interessi o sanzioni, con pagamento della 1ª rata il 16 marzo 2021.

Art. 3 – Proroga del termine per la presentazione della dichiarazione REDDITI e IRAP

Per tutti i contribuenti è prorogato dal 30 novembre al **10 dicembre 2020** il termine per l'invio della dichiarazione REDDITI e IRAP.

Art. 4 – Proroga termini definizioni agevolate

Slittano al **1° marzo 2021** i termini di pagamento delle rate della rottamazione e del saldo e stralcio in scadenza nel 2020. I soggetti che hanno aderito al saldo e stralcio e alla rottamazione-ter che non hanno pagato le rate già sospese dai Decreti anti Covid che, per effetto dell'art. 68, comma 3 del D.L. n. 18/2020, si sarebbero dovute pagare entro il 10 dicembre 2020, possono rinviare il pagamento al **1° marzo 2021**.

Art. 8 - Individuazione dei soggetti esenti dal versamento IMU

L'esenzione dall'IMU si applica ai soggetti passivi IMU, come individuati dall'art. 1, comma 743 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (proprietari, usufruttuari, ecc.) che siano anche gestori delle attività economiche indicate nelle disposizioni dell'art. 177, comma 1 del D.L. n. 34, dell'art. 78, comma 1, lett. b), d), e) del D.L. n. 104/2020, dell'art. 9, comma 1, del D.L. n. 137/2020. Quest'ultima disposizione prevede che la seconda rata dell'IMU per i proprietari di immobili in cui si esercitano le attività indicate nella tabella – allegato 1- non è dovuta a condizione che siano anche gestori delle attività stesse.

Trattasi, per quanto riguarda le attività sportive, quelle i cui codici ATECO sono:

- 931130 – gestione impianti sportivi polivalenti;
- 931110 – gestione di stadi;
- 931190 – gestione di altri impianti sportivi;

- 931200 – attività di club sportivi;
- 931910 – enti/organizzazioni sportive – promozione eventi sportivi;
- 931999 – altre attività sportive.

2.2. STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 147 DEL 27 NOVEMBRE 2020 (DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI TESSERAMENTO LND PER LA S.S. 2020/2021).

ALL. A)

TERMINI E MODALITA' STABILITI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO, PER LE VARIAZIONI DI TESSERAMENTO E PER I TRASFERIMENTI FRA SOCIETA' DEL SETTORE DILETTANTISTICO E FRA QUESTE E SOCIETA' DEL SETTORE PROFESSIONISTICO, DA VALERE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2020/2021

Le operazioni di seguito elencate sono effettuate, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla L.N.D.

La data di deposito telematico (apposizione della Firma Elettronica) delle richieste di tesseramento presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento. Per i casi in cui è previsto il deposito presso la piattaforma telematica della FIGC, la decorrenza è stabilita a far data dalla comunicazione della Federazione, per le operazioni di competenza dell'Ufficio Tesseramento Federale e dalla data di deposito per le operazioni di competenza dell'Ufficio Tesseramento delle Leghe Professionistiche di cui ai punti 1. lett. c), 3., 7. lett. a) e b), 8., lett. c) del presente comunicato.

1. Variazioni di tesseramento

Le variazioni di tesseramento possono essere inoltrate con le modalità e nei termini, come di seguito riportati:

a) Calciatori “giovani dilettanti”

Il tesseramento dei calciatori "giovani dilettanti" (primo tesseramento o tesseramento a seguito di svincolo) può essere richiesto, in deroga all'art. 39 comma 1 delle N.O.I.F., fino a lunedì 31 maggio 2021.

La data di deposito telematico delle richieste (apposizione firma elettronica) presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

b) Calciatori “non professionisti”

Il tesseramento di calciatori "non professionisti" (primo tesseramento o tesseramento a seguito di svincolo), può essere effettuato:

- da mercoledì 1° luglio 2020 a mercoledì 31 marzo 2021 (ore 19.00)

La data di deposito telematico delle richieste (apposizione firma elettronica) presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

c) Stipulazione rapporto professionistico da parte di calciatori “non professionisti” – art. 113 N.O.I.F.

I calciatori tesserati per Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti, che abbiano raggiunto l'età prevista dall'art. 28 delle N.O.I.F., possono sottoscrivere un contratto da professionista per società di Serie A, Serie B, Serie C e richiedere il conseguente tesseramento:

- da mercoledì 5 agosto a martedì 15 settembre 2020 (ore 20.00) - autonoma sottoscrizione - Art. 113 delle N.O.I.F.
 - da mercoledì 16 settembre a lunedì 5 ottobre 2020 (ore 20.00) - con consenso della società dilettantistica;
 - da lunedì 4 gennaio a lunedì 1° febbraio 2021 (ore 20.00) - con consenso della società dilettantistica;
- La variazione di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.

2. Trasferimento di calciatori “giovani dilettanti” e “non professionisti” tra società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti

Il trasferimento di un calciatore "giovane dilettante" o "non professionista" nell'ambito delle Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti può avvenire nei seguenti distinti periodi:

- a) da mercoledì 1° luglio a venerdì 30 ottobre 2020 (ore 19.00)
- b) da martedì 1° dicembre 2020 a **venerdì 26 febbraio 2021 (ore 19.00)**

Nell'ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.). Le liste di trasferimento, debitamente compilate a cura degli aventi titolo, devono essere depositate per via telematica presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e il Dipartimento Interregionale e Calcio Femminile di competenza ad opera della società cessionaria entro i termini sopra stabiliti. Il tesseramento per la Società cessionaria decorre dalla data di deposito telematico (apposizione della firma elettronica) delle richieste entro i termini fissati.

2.A Trasferimento di calciatrici “giovani dilettanti” e “non professioniste” tra società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Divisione Calcio Femminile e dalla Lega Nazionale Dilettanti

- Il trasferimento di una calciatrice "giovane dilettante" o "non professionista" da Società appartenente alla Divisione Calcio Femminile a Società appartenente alla Lega Nazionale Dilettanti può avvenire nei seguenti periodi:

- dal 1° luglio 2020 al 30 ottobre 2020 (ore 19.00);
- dal 1° dicembre 2020 al **26 febbraio 2021 (ore 19.00)**.

Nella seconda ipotesi, le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).

- Il trasferimento di una calciatrice “giovane dilettante” o “non professionista” da società appartenente alla LND a società appartenente alla Divisione Calcio Femminile può avvenire nei seguenti periodi:

- dal 1° luglio 2020 al 15 settembre 2020 (ore 19:00);
- dal 1° dicembre 2020 al **1° febbraio 2021 (ore 19:00)**

Nella seconda ipotesi, le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).

3. Trasferimenti di calciatori “Giovani dilettanti” da società dilettantistiche a società di Serie A, B e Serie C

Il trasferimento di un calciatore "giovane dilettante", nei limiti di età di cui all'art. 100 delle N.O.I.F., da società dilettantistiche a società di Serie A, Serie B e Serie C può avvenire nei seguenti distinti periodi:

a) da martedì 1° settembre a lunedì 5 ottobre 2020 (ore 20.00)

b) da lunedì 4 gennaio a lunedì 1° febbraio 2021 (ore 20.00)

Nella ipotesi a) il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui all'art. 39 delle N.O.I.F.

Nella ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).

La variazione di tesseramento deve essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.

4. Trasferimenti di calciatori "Giovani di Serie" da Società di Serie A, Serie B e Serie C a società dilettantistiche

Il trasferimento di un calciatore "Giovane di Serie" da società di Serie A, Serie B e Serie C a società dilettantistiche, può avvenire nei seguenti distinti periodi:

a) da martedì 1° settembre 2020 a lunedì 5 ottobre 2020 (ore 20.00)

b) da lunedì 4 gennaio a lunedì 1° febbraio 2021 (ore 20.00)

Nella ipotesi a) il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui all'art. 39 delle N.O.I.F..

Nella ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).

Le liste di trasferimento sono redatte, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla Lega Nazionale Dilettanti ad opera della Società cessionaria. La data di deposito telematico (apposizione della firma elettronica), sempre ad opera della Società cessionaria, delle richieste di tesseramento presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

5. Risoluzione consensuale dei trasferimenti e delle cessioni a titolo temporaneo – Art. 103 bis N.O.I.F.

La risoluzione consensuale dei trasferimenti a titolo temporaneo, per i calciatori “non professionisti” e “giovani dilettanti” deve avvenire nel rispetto dell'art. 103 bis, comma 5, delle N.O.I.F..

6. Richiesta di tesseramento calciatori professionisti che hanno risolto per qualsiasi ragione il rapporto contrattuale

Le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento di calciatori italiani e stranieri che hanno risolto per qualsiasi ragione il proprio rapporto contrattuale nel seguente periodo:

- da mercoledì 1° luglio 2020 a **venerdì 26 febbraio 2021 (ore 19.00)**

E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 40 *quater* e all'art.40 *quinquies* delle N.O.I.F..

Le richieste di tesseramento devono essere depositate presso la piattaforma telematica della LND (apposizione della firma elettronica). Il tesseramento decorre dalla data di deposito telematico (apposizione della firma elettronica) delle richieste entro i termini fissati.

Un calciatore tesserato come professionista non può essere tesserato come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

7. Calciatori provenienti da Federazione estera e primo tesseramento di calciatori stranieri mai tesserati all'estero

a) Calciatori stranieri

Le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento, entro il **26 febbraio 2021**, e schierare in campo calciatori stranieri, sia extra-comunitari che comunitari, provenienti da Federazioni estere, nei limiti e alle condizioni di cui agli artt. 40 quater e 40 quinquies delle N.O.I.F.. Ai sensi del Regolamento FIFA sullo Status e il Trasferimento dei Calciatori è fatto divieto alle Società dilettantistiche di acquisire a titolo temporaneo calciatori provenienti da Federazione estera.

Fatto salvo quanto previsto all'art. 40 quinquies delle N.O.I.F., i calciatori stranieri residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni, che non siano mai stati tesserati per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della L.N.D. sono parificati, ai fini del tesseramento, dei trasferimenti e degli svincoli, ai calciatori italiani.

Tali richieste di tesseramento devono essere depositate all'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. presso la piattaforma federale telematica. La decorrenza del tesseramento è stabilita, ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C..

A partire dalla stagione sportiva successiva al suddetto tesseramento, le richieste di tesseramento dovranno essere depositate tramite la piattaforma telematica LND presso i Comitati, la Divisione e i Dipartimenti di competenza delle Società interessate, ai sensi degli artt. 40 quater e 40 quinquies delle N.O.I.F..

Un calciatore tesserato come professionista non può essere tesserato come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

b) Calciatori italiani

Le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento, **entro venerdì 26 febbraio 2021**, di calciatori italiani provenienti da Federazioni estere con ultimo tesseramento da professionista, nonché richiedere il tesseramento, entro mercoledì 31 marzo 2021, di calciatori italiani dilettanti provenienti da Federazioni estere. E' fatto salvo quanto previsto all'art. 40 quater, comma 2, delle N.O.I.F. e all'art. 40 quinquies, comma 4, delle N.O.I.F..

Le richieste di tesseramento di calciatori italiani provenienti da Federazione estera devono essere depositate all'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. presso la piattaforma federale telematica. La decorrenza di tale tesseramento è stabilita ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C..

Un calciatore tesserato come professionista non può essere tesserato come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

8. Termini annuali richiesti dalle norme regolamentari

Vengono fissati i seguenti termini per le diverse previsioni regolamentari soggette a determinazioni annuali:

a) Conversione del trasferimento temporaneo in trasferimento definitivo Art. 101 comma 5 delle N.O.I.F.

Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori "non professionisti", "giovani dilettanti" e "giovani di serie" può essere riconosciuto il diritto di mutare il titolo del trasferimento da temporaneo a definitivo. Detto diritto, previo accordo tra le parti interessate, può essere esercitato nei seguenti periodi:

a) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori "giovani di serie" da società professionistiche a società dilettantistiche:

- da lunedì 4 gennaio a lunedì 1° febbraio 2021 (ore 20.00)

b) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori “giovani dilettanti” da società dilettantistiche a società professionistiche:

- da lunedì 4 gennaio a lunedì 1° febbraio 2021 (ore 20.00)

c) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori “non professionisti” e “giovani dilettanti” tra società dilettantistiche:

- da mercoledì 1° luglio a venerdì 30 ottobre 2020 (ore 19.00)

- da martedì 1° dicembre 2020 a **venerdì 26 febbraio 2021 (ore 19.00)**

b) Art. 107 delle N.O.I.F. (Svincolo per rinuncia)

Le liste di svincolo da parte di società dilettantistiche per calciatori "non professionisti" e "giovani dilettanti", devono essere depositate tramite la piattaforma telematica LND presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza entro i termini sottoindicati:

- da mercoledì 1° luglio a lunedì 20 luglio 2020 (ore 19.00)

(vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica - sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati).

Liste di svincolo suppletive:

- da martedì 1° dicembre 2020 a **giovedì 7 gennaio 2021 (ore 19.00)**

(vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica - sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati).

Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data da **venerdì 8 gennaio 2021**.

c) Art. 117 comma 5 delle N.O.I.F.

Un eventuale nuovo contratto da professionista a seguito di risoluzione del rapporto contrattuale conseguente a retrocessione della società dal Campionato Serie C della Stagione Sportiva **2019/2020** al Campionato Nazionale Serie D, può essere sottoscritto:

da mercoledì 5 agosto a lunedì 5 ottobre 2020 (ore 20.00) – autonoma sottoscrizione

da lunedì 4 gennaio a lunedì 1° febbraio 2021 (ore 20.00) – con consenso della società dilettantistica

La variazione di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.

d) Art. 108 delle N.O.I.F. (svincolo per accordo)

Il deposito degli accordi di svincolo, presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, dovrà avvenire entro 20 giorni dalla stipulazione e comunque entro e non oltre martedì 15 giugno 2021 (ore 19.00).

Gli Organi federali competenti provvederanno allo svincolo a far data da giovedì 1° luglio 2021.

TERMINI E MODALITA' PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO DI CALCIATORI "GIOVANI"

Art. 107 delle N.O.I.F. (svincolo per rinuncia)

I calciatori "Giovani" tesserati con vincolo annuale entro il 30 novembre possono essere inclusi in lista di svincolo da trasmettere per via telematica ai Comitati di competenza entro i termini stabiliti: da martedì 1° dicembre 2020 a giovedì **7 gennaio 2021 (ore 19.00)**

(vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica - sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati).

Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data dal **venerdì 8 gennaio 2021**.

TERMINI E MODALITA' PER LE VARIAZIONI DI ATTIVITA'

Art.118 delle N.O.I.F.

Per la Stagione Sportiva 2020/2021, il termine fissato per l'invio o il deposito delle richieste di variazione di attività ai sensi dell'art.118 delle N.O.I.F. è da mercoledì 1° luglio a venerdì 30 ottobre 2020 (ore 19.00).

2.3. (STRALCIO CIRCOLARE N. 37/2020 CENTRO STUDI TRIBUTARI)

Oggetto: Decreti "Ristori" - Nuove scadenze tributarie

A seguito delle disposizioni introdotte con i Decreti "Ristori", si rende opportuno fare il punto sulle nuove scadenze tributarie, con particolare riferimento a quelle che più interessano le Società e le Associazioni Sportive Dilettantistiche associate alla Lega Nazionale Dilettanti.

Termine di presentazione della dichiarazione REDDITI e della dichiarazione IRAP 2020 relative al periodo d'imposta 2019 – (Art. 3 D.L. n. 157 del 30 novembre 2020) Per tutti i contribuenti il termine è prorogato dal 30 novembre al 10 dicembre 2020-

Termine per il versamento della seconda rata di acconto IRES, IRPEF e IRAP per il 2020 - (Art. 2 D.L. n. 157 del 30 novembre 2020) –

-Tutti i contribuenti esercenti attività di impresa (ASD e SSD per l'attività commerciale svolta) con esercizio sociale al 31 dicembre 2019, possono versare il secondo acconto delle imposte 2020 anziché il 30 novembre 2020, entro il 10 dicembre 2020;

-I contribuenti esercenti attività d'impresa (ASD e SSD per l'attività commerciale svolta) con esercizio sociale al 31 dicembre 2019, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel 2019 e che hanno subito una diminuzione del fatturato e dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre del 2020 rispetto al primo semestre del 2019, possono versare il secondo acconto relativo al 2020 anziché il 30 novembre 2020, entro il 30 aprile 2021; -I contribuenti che operano nei settori economici, di cui all'allegato 1 del D.L. n. 149/2020 (tra questi, con codici ATECO: 931200 – attività di Club Sportivi; 931910 – enti e organizzazioni sportivi; 931999 – altre attività sportive nca.), con esercizio sociale al 31 dicembre 2019, che hanno subito restrizioni, con domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (zone rosse) possono versare gli acconti delle imposte per il 2020, anziché il 30 novembre 2020, entro il 30 aprile 2021, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi e alla diminuzione del fatturato. A tale riguardo, sono considerate "zone rosse" quelle individuate con l'Ordinanza

del Ministro della Salute del 26 novembre 2020 e, cioè: Abruzzo, Calabria, Campania, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, Toscana e Provincia autonoma di Bolzano.

Termine per i versamenti fiscali e contributivi in scadenza nel mese di dicembre 2020 (art. 7 D.L. n. 149 del 9 novembre 2020 e art 2 del D.L. n. 157 del 30 novembre 2020) -. Trattasi di:

- IVA relativa al mese di novembre 2020 (contribuenti mensili) in scadenza il 16 dicembre 2020;
- acconto IVA il cui versamento è in scadenza entro il 27 dicembre 2020;
- ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati ex artt. 23 e 24 DPR n. 600/1973 e delle trattenute per le addizionali regionali e comunali, in scadenza il 16 dicembre 2020;
- versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali, con esclusione di quelli INAIL, relativi alle contribuzioni corrisposte nel mese di novembre 2020, Gestione separata inclusa, in scadenza il 16 dicembre.

I suddetti versamenti possono essere versati o in unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o in quattro rate mensili, di pari importo, senza applicazione di interessi o sanzioni, con pagamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

Destinatari della sospensione sono:

- i contribuenti con ricavi/compensi commerciali non superiori a 50 milioni di euro nel 2019 e che hanno subito una diminuzione del fatturato/corrispettivi di almeno il 33% nel mese di novembre 2020 rispetto allo stesso mese del 2019;
- i contribuenti che esercitano le attività economiche sospese ex art. 1 DPCM 3 novembre 2020, con domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da un elevato rischio (zone rosse). Per detti soggetti la sospensione è prevista a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o alla diminuzione del fatturato.

Termini per il pagamento delle rate per la rottamazione-ter e del saldo e stralcio in scadenza nel 2020 - (Art 4 D.L. n. 157 del 30 novembre 2020)

- Sono prorogati al 1° marzo 2021 i termini per il pagamento:

- delle rate della rottamazione-ter – già differita il 10 dicembre 2020, sempre che le rate scadute nel 2019 siano state regolarmente pagate (le quattro rate della rottamazione-ter scadute nel 2020 (28 febbraio; 31 maggio; 31 luglio e 30 novembre 2020);
- della seconda e terza rata delle somme dovute a saldo e stralcio (31 marzo e 31 luglio 2020). *

In assenza di ulteriori determinazioni e chiarimenti da parte dell'Amministrazione Finanziaria, restano fermi i termini – 30 dicembre 2020 – per i versamenti a saldo 2019 dell'IRES e della prima rata di acconto IRES 2020 dovuti dai soggetti IRES con esercizio sociale chiuso al 30 giugno 2020.

Per quanto riguarda il versamento dell'IRAP dovuta dagli stessi soggetti, si ricorda che l'imposta a saldo 2019 e la prima rata di acconto 2020 non devono essere versate (art. 24 del D.L. n. 34/2020 - "Rilancio"). Tuttavia, l'importo della prima rata di acconto è da ritenersi come versato ai fini del calcolo dell'imposta dovuta per il 2020.

3. COMUNICAZIONI C.R.

3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO

Nel corso della riunione di Consiglio Direttivo del 5 dicembre 2020, il Comitato Regionale Puglia ha ritenuto necessario concedere a tutte le Società sportive dilettantistiche e giovanili affiliate, a partire dal momento in cui le autorità governative, statali e regionali consentiranno la ripresa delle attività, fatti salvi eventuali ulteriori provvedimenti della F.I.G.C. o della L.N.D., un periodo di salvaguardia per la ripresa in sicurezza dell'attività affinché possano riattivare gli allenamenti di gruppo e riorganizzare le singole squadre prima della ripresa dei rispettivi campionati, sempre nel rispetto dei protocolli sanitari.

Per tale motivo, in base alla decorrenza degli attuali provvedimenti restrittivi vigenti, prorogati fino al 15 gennaio 2021 con il Dpcm emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 dicembre 2020, e nel

rispetto delle specifiche attribuzioni istituzionali e relative competenze, il Consiglio Direttivo ha elaborato un piano di ripartenza che sarà inoltrato alla Lega Nazionale Dilettanti per il rilascio della prevista autorizzazione.

3.2. COMUNICAZIONI SEGRETERIA

3.2.1. COMUNICAZIONI UFFICIO TESSERAMENTO

Si invitano le Società affiliate a prendere attenta visione degli errori segnalati sul portale LND riferiti alle richieste di tesseramento di Dirigenti e Calciatori: sia quelli riguardanti l'attività dilettantistica che quelli riguardanti l'attività del Settore Giovanile e Scolastico.

RICHIESTE EMISSIONE TESSERE DIRIGENTI

Laddove segnalato "DIRIGENTE NON RATIFICATO" è necessario effettuare la stampa delle "VARIAZIONI CORRENTI ORGANIGRAMMA" ed inviare il documento, completo di tutte le firme previste, CON FIRMA ELETTRONICA, allegandolo alla voce corrispondente. Successivamente all'invio delle variazioni dell'organigramma, è necessario allegare nuovamente la richiesta di emissione tessera dirigente.

Per eventuali richieste di chiarimenti è possibile contattare il Sig. **Giuseppe Sforza** a mezzo e-mail (g.sforza@figc.it).

ORARI AL PUBBLICO DELLA DELEGAZIONE REGIONALE CALCIO A CINQUE

Per contattare gli uffici della Delegazione è possibile utilizzare i seguenti recapiti:

Email: pugliac5@figc.it

Pubblicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia il 15/12/2020.

Il Segretario
Diletta Mancini

Il Delegato Calcio A Cinque
Biagio Capriati